


GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72°

ROMA - Venerdì, 20 novembre 1931 - ANNO X

Numero 268

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	" 240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	" 72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	" 160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2840, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionale con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO:
50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E
DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO:
50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale », e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la **LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE** e presso le seguenti **LIBRERIE DEPOSITARIE**:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Amara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bozano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe; cav. Giuliana Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecco: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Luca: S. Belforte & Comp.

Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Piccardi della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-25.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pesara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: E. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Magnone, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Timè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi, via Dante n. 9.
Spazio: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3.
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.

Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacoardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Mainati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernard Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Massini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Beyacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosenberg-Sellier, via Maria Vittoriana, 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavanna n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGRESSO.

Messaggerie Italiane, Bologna, via Milazzo 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi Ponte Monumentale; Milano, Broletto, n. 24; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, piazza SS. Apostoli, 49; Torino, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO**CASA REALE**

Avviso di Corte Pag. 5635

Numero di
pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1675. — REGIO DECRETO 1° ottobre 1931, n. 1369.
Costituzione del Consorzio di rimboscimento fra lo Stato e la provincia di Livorno Pag. 5635
1676. — REGIO DECRETO 9 settembre 1931, n. 1333.
Erezione in ente morale della Fondazione « Amerigo Rotellini » ed approvazione del relativo statuto. Pag. 5635
1677. — REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. 1368.
Ristampa degli attuali biglietti postali da centesimi 25 e 50 su cartoncino bianco Pag. 5636
1678. — REGIO DECRETO 1° ottobre 1931, n. 1371.
Modifiche allo statuto della Regia università di Genova. Pag. 5636
1679. — REGIO DECRETO 1° ottobre 1931, n. 1372.
Modifiche allo statuto della libera Università di Ferrara Pag. 5637
1680. — REGIO DECRETO 17 luglio 1931, n. 1373.
Revoca dell'autonomia scolastica al comune di Casoria. Pag. 5638
1681. — REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1931, n. 1400.
Organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1931-32 Pag. 5638
1682. — REGIO DECRETO 25 giugno 1931, n. 1375.
Annullamento dei contributi scolastici dovuti dai cessati comuni di Candelara, Fiorenzuola di Focara, Ginestreto, Novilara e Pozzo Alto in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722. Pag. 5640
1683. — REGIO DECRETO 14 ottobre 1931, n. 1378.
Dichiarazione di « edizione nazionale » della pubblicazione delle opere di Ugo Foscolo Pag. 5640
1684. — REGIO DECRETO 1° ottobre 1931, n. 1380.
Modifiche allo statuto della Regia università di Parma. Pag. 5641
1685. — REGIO DECRETO-LEGGE 22 ottobre 1931, n. 1405.
Nuova concessione di temporanea importazione relativa all'olio di oliva lampante Pag. 5641
1686. — REGIO DECRETO-LEGGE 22 ottobre 1931, n. 1404.
Nuove concessioni di temporanea importazione. Pag. 5642
1687. — REGIO DECRETO 1° ottobre 1931, n. 1379.
Modifiche allo statuto della Regia università di Palermo Pag. 5642
1688. — REGIO DECRETO 10 settembre 1931, n. 1362.
Abolizione delle zone di servitù militari intorno all'ex polveriera di Bardonecchia Pag. 5643
1689. — REGIO DECRETO 17 settembre 1931, n. 1363.
Approvazione del nuovo statuto della Colonia marina scolastica di Scauri Pag. 5643
1690. — REGIO DECRETO 1° ottobre 1931, n. 1366.
Modificazione dell'art. 7 dello statuto dell'Istituto nazionale di ottica in Firenze Pag. 5643
1691. — REGIO DECRETO 25 giugno 1931, n. 1374.
Fissazione dei contributi scolastici dei comuni di Chivernano e di Cascinette d'Ivrea Pag. 5643

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1931.
Proroga della straordinaria gestione degli Ospedali civili di Ceneda e Serravalle (Vittorio Veneto) Pag. 5643

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1931.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Esquel (Argentina) Pag. 5643

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana Pag. 5644

**PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE
AL PARLAMENTO****Ministero delle corporazioni:**

R. decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1330, contenente modificazioni al R. decreto-legge 31 marzo 1930, n. 438, convertito nella legge 18 luglio 1930, n. 1089, che disciplina la produzione ed il commercio dell'essenza di bergamotto Pag. 5651

R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 587, portante modifiche al R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, sulla esportazione del riso Pag. 5651

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Avviso di rettifica Pag. 5651

Ministero delle finanze: Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico Pag. 5651

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 5652

Ministero delle corporazioni: Approvazione di nomine sindacali. Pag. 5652

Ministero dell'interno: Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale denominata « Fratta ». Pag. 5652

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 268 DEL 20 NOVEMBRE 1931-X:

Ministero delle finanze: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 1931-X, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 268 DEL 20 NOVEMBRE 1931-X:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 66: Società anonima ferrovie ed imprese elettriche, in Camerino: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1931. — Società Brioschi per imprese elettriche, in Milano: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1931. — Società anonima produzione paste alimentari Cantaluppi (S.A.P.A.C.), in Como: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1931. — Société anonyme de consommation, in Aosta: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1931. — Società anonima impianti elettrici riuniti, in Napoli: Elenco delle obbligazioni ipotecarie 6 per cento sorteggiate nella 1ª estrazione del 31 ottobre 1931. — Società meridionale di elettricità, in Napoli: Elenco delle obbligazioni 6 per cento, serie B, emissione 1928, sorteggiate nella 3ª estrazione del 31 ottobre 1931. — Società generale pugliese di elettricità, in Napoli: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1931. — Società generale italiana Edison di elettricità, in Milano: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 4ª estrazione del 2 novembre 1931. — Società bergamasca per la costruzione e l'esercizio di autovie, in Bergamo: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1931. — Comune di Azzate: Elenco delle obbligazioni del prestito di L. 200.000 emesso nel 1927 sorteggiate nella 4ª estrazione del 30 ottobre 1931.

CASA REALE

Avviso di Corte.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 10,45, in udienza solenne, il signor Alfonso Robledo, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica di Colombia.

Roma, 17 novembre 1931 - Anno X

(8767)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1675.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1931, n. 1369.

Costituzione del Consorzio di rimboschimento fra lo Stato e la provincia di Livorno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
Vista la deliberazione 1° agosto 1931 dell'Amministrazione provinciale di Livorno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E costituito tra lo Stato e la provincia di Livorno, ai termini dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e per un decennio, un Consorzio allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel R. decreto suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti al vincolo, nella detta Provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, mediante il contributo annuo di L. 10.000 a decorrere dall'esercizio 1931-32 a tutto l'esercizio 1940-41, da prelevarsi sul fondo stanziato al capitolo 45 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e su quello dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri. L'altra metà della spesa resta a carico della Provincia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 56. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1676.

REGIO DECRETO 9 settembre 1931, n. 1333.

Erezione in ente morale della Fondazione « Amerigo Rotellini » ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Fondazione « Amerigo Rotellini », istituita presso il Ministero degli affari esteri allo scopo di conferire dotazioni annue di studio ai giovani nati in Brasile che frequenteranno in Italia corsi superiori di studio, è eretta in ente morale.

Art. 2.

E approvato lo statuto della sopramenzionata Fondazione « Amerigo Rotellini » annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 20. — FERZI.

Statuto della Fondazione « Amerigo Rotellini ».

I.

E costituita in Roma, con sede presso il Ministero degli affari esteri, la Fondazione « Amerigo Rotellini ». La Fondazione è così denominata in memoria del figliuolo del benemerito fondatore, caduto gloriosamente nella guerra europea 1914-1918.

II.

Scopo della Fondazione è quello di conferire dotazioni annue di studio ai giovani nati in Brasile che frequenteranno in Italia i corsi superiori di lettere e filosofia, medicina, giurisprudenza, ingegneria, arte e discipline commerciali o compiranno per le stesse materie studi di perfezionamento.

Il numero delle dotazioni sarà determinato dal Consiglio di amministrazione secondo le disponibilità del bilancio della Fondazione.

III.

Il patrimonio della Fondazione è composto di beni immobili e mobili, quali risultano dall'inventario della massa ereditaria del fu Vitaliano Rotellini, che istituì la Fonda-

zione medesima, tenute presenti le disposizioni del testamento olografo dello stesso fondatore pubblicato in Roma il giorno 29 aprile 1930 per atto del dott. Gianfrancesco Marsili coadiutore temporaneo del dott. Antonio Russo Ajello.

IV.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è costituito da tre consiglieri:

un rappresentante del Ministro per gli affari esteri d'Italia designato dallo stesso Ministro, con funzioni di presidente;

l'Ambasciatore del Brasile presso il Governo del Re d'Italia o un suo rappresentante da lui designato;

uno degli esecutori testamentari su designazione degli altri due consiglieri. In caso di disaccordo spetterà la nomina del terzo consigliere, sempre tra gli esecutori testamentari, al Ministro per gli affari esteri.

Allorquando sia rimasto in vita uno solo degli esecutori testamentari, egli fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione.

Qualora niuno degli esecutori testamentari accetti di essere consigliere di amministrazione o siano venuti a mancare tutti gli esecutori testamentari, la designazione per la nomina del consigliere medesimo spetterà al Ministro per gli affari esteri.

La nomina dei consiglieri sarà fatta per decreto Reale su proposta del Ministro per gli affari esteri.

I consiglieri sono nominati per tre anni e sono rieleggibili.

V.

Il Consiglio di amministrazione provvederà alla compilazione di un regolamento generale interno nonchè, ove occorra, di regolamenti speciali da approvarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Le norme pel conferimento delle dotazioni saranno contenute nel regolamento generale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:

GRANDI.

Numero di pubblicazione 1677.

REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. 1368.

Ristampa degli attuali biglietti postali da centesimi 25 e 50 su cartoncino bianco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E autorizzata la ristampa degli attuali biglietti postali da centesimi 25 (pel distretto) e da centesimi 50 (per l'interno del Regno) su cartoncino bianco, anzichè, rispettivamente, grigio e giallo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 55. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1678.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1931, n. 1371.

Modifiche allo statuto della Regia università di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della R. Università di Genova, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato coi Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2846, 25 ottobre 1928, n. 3510 31 ottobre 1929, n. 2396, e 30 ottobre 1930, n. 1859;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Università predetta;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102;

Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della R. Università di Genova, approvato e modificato con i Regi decreti sopra citati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 94. — Dopo il 1° comma è inserito il seguente:

« Il diploma che viene rilasciato in seguito all'esame di diritto alla qualifica di specialista in medicina legale e nell'assicurazioni sociali, a norma dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 ».

L'ultimo comma è completato con la seguente disposizione

« Le tasse da pagarsi sono quelle prescritte per la Facoltà di medicina e chirurgia ».

Art. 101. — Sono soppresse le parole: « firmato dal Preside della Facoltà ».

Art. 120. — Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la denominazione dell'insegnamento di « Anatomia fisiologia comparate », di cui al n. 8, è sostituita con quella di: « Anatomia comparata »;

b) la denominazione dell'insegnamento di « Anatomia umana e fisiologia sperimentale », di cui al n. 33, è sostituita con quella di: « Anatomia e fisiologia umana per naturalisti »;

c) all'elenco degli insegnamenti è aggiunto, col n. 4 quello di « Fisica teorica ».

Art. 122. — È sostituito con il seguente:

« Lo studente è libero di modificare i piani di studio consigliati, sostituendo ad una o più fra le materie in essi indicate altre materie, purchè soddisfi alle seguenti condizioni per la laurea in matematica — prenda iscrizione e si presenti agli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle elencate all'art. 120 ai numeri 1 (biennale), 2 e 3 (esame unico

9 a 19, 36 e inoltre frequenti per un anno il laboratorio di fisica;

per la laurea in fisica — prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate all'articolo 120 ai numeri 1 (biennale), 2 a 4, 9 a 19, 20 (biennale), 21, 28, 32, 36 e 38 e inoltre frequenti per un biennio il laboratorio di fisica, sostenendone il relativo esame pratico, e per un anno il laboratorio di chimica;

per la laurea in chimica — prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate all'art. 120 ai numeri 1 (biennale), 2 a 5, 7, 21, 22, 30, 37, 39 a 41 e la chimica farmaceutica e tossicologica (della Scuola di Farmacia) e inoltre frequenti per un anno il laboratorio di fisica, sostenendone il relativo esame pratico, e per quattro anni il laboratorio di chimica sostenendone i relativi esami teorico-pratici (analisi per via secca, analisi per via umida, analisi quantitativa);

per la laurea in scienze naturali — prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle elencate all'art. 120 ai numeri 1 (biennale), 2 a 8, 22, 26, 32, 33, 40, 41, 44 e la fisiologia e chimica biologica (della Facoltà di medicina e chirurgia) e inoltre frequenti per un anno ciascuno dei laboratori di fisica e di chimica, per due anni uno dei laboratori di scienze naturali, e, per un periodo di tempo da stabilirsi dalla Facoltà, gli altri quattro laboratori di scienze naturali, superando, nel secondo biennio, due esami pratici, uno dei quali sulle materie biologiche e l'altro su quelle abiologiche;

per la laurea in chimica tecnica — prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate all'art. 120 ai numeri 1 (biennale), 2 a 4, 21, 22, 30, 37 a 40, 45, 46 e 48 e la tecnologia meccanica (della Scuola d'ingegneria) o anche fra quelle altre che la Facoltà segnali dover frequentare presso la R. Scuola d'ingegneria, e inoltre frequenti per quattro anni il laboratorio di chimica sostenendone i relativi esami teorico-pratici (analisi per via secca, analisi per via umida, analisi quantitativa), per un anno il laboratorio di fisica ed uno a scelta dei laboratori speciali sostenendo in ogni caso il relativo esame pratico;

per la laurea mista in scienze fisiche e matematiche — prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 11 materie scelte fra quelle elencate all'art. 120 ai numeri 1 (biennale), 2, 3, 9 a 18, 19 (biennale), 20 e 36 e inoltre frequenti per due anni il laboratorio di fisica sostenendo il relativo esame pratico e per un anno il laboratorio di chimica;

per la laurea mista in scienze naturali e chimiche — prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate all'art. 120 ai numeri 1 (biennale), 2 a 8, 21, 22, 30, 32, 33, 39 a 41 e la fisiologia e chimica biologica (della Facoltà di medicina e chirurgia) e inoltre frequenti per due anni il laboratorio di chimica superando una prova di analisi qualitativa, per un anno il laboratorio di fisica, e, per un periodo di tempo da stabilirsi dalla Facoltà, ciascuno dei cinque laboratori di scienze naturali, superando nel secondo biennio una prova pratica o sulle materie biologiche o su quelle abiologiche (a scelta) ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Isto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 58. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1679.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1931, n. 1372.

Modifiche allo statuto della libera Università di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della libera Università di Ferrara, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2255, e modificato con Regi decreti 15 novembre 1928, n. 2606, e 31 ottobre 1929, n. 2400;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Università predetta;

Veduti gli articoli 1, 80 e 110 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della libera Università di Ferrara, approvato e modificato con i Regi decreti sopra citati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Sono soppressi l'art. 22 e quelli da 29 a 32.

In conseguenza di tali soppressioni e dell'aggiunta che sarà disposta, è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Dopo l'art. 18 è aggiunto il seguente:

« Art. 19. — Le Facoltà o Scuole propongono i singoli piani di studio, che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale.

Gli studenti sono liberi di variare i piani proposti, purchè prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie fissato per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma ».

Art. 21 (già 20). — Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di giurisprudenza, dopo l'insegnamento di « diritto industriale (annuale) » è aggiunto col n. 25 quello di « infortunistica (annuale) » ed è in conseguenza modificata la numerazione degli insegnamenti successivi.

Art. 22 (già 21). — È sostituito dal seguente:

« Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, deve, sia per il conseguimento della laurea in giurisprudenza che di quella in scienze sociali e sindacali, seguire i corsi e superare gli esami di profitto in almeno 19 materie, scelte fra quelle elencate all'art. 21 ».

Art. 25. — All'ultimo comma la denominazione del « corso complementare di cultura generale agraria », di cui alla lettera b), è modificata in quella di « corso di avviamento alle applicazioni agrarie ».

Art. 26. — Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di scienze matematiche, chimiche e naturali è soppresso l'insegnamento di « elementi di agricoltura e industrie agrarie », di cui al n. 30, ed è istituito, con lo stesso n. 30, quello di « Zootecnia, anatomia e fisiologia degli animali domestici ».

Art. 27. — È sostituito dal seguente:

« Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, deve soddisfare alle seguenti condizioni:

per la laurea in matematica: prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie scelte tra quelle indicate nell'art. 26 ai numeri da 1 a 5, da 7 a 11, 13, 14, e con facoltà di scelta fra i numeri 6 e 16 e le esercitazioni di fisica sperimentale;

per la laurea in chimica: prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie scelte tra quelle indicate nell'art. 26 ai numeri da 1 a 3, 5, da 12 a 22, 25 e 29 ed inoltre superare una prova pratica di analisi chimica qualitativa, analisi chimica quantitativa, preparazioni e analisi organica e frequentare per quattro anni il laboratorio di chimica;

per la laurea in scienze naturali: prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie scelte tra quelle indicate nell'art. 26 ai numeri da 12 a 14, da 16 a 27, 29, frequentare per un anno i laboratori di botanica e di zoologia e anatomia comparata e compiere nel secondo biennio l'internato nel laboratorio, presso il quale svolgerà la dissertazione di laurea ».

Art. 29 (già 33). — È sostituito dal seguente:

« Allo scopo di avviare gli studenti di scienze naturali e di chimica verso un indirizzo agrario, la Facoltà consiglia particolarmente i corsi di cui ai numeri 15, 18, 29 e 30 dell'art. 26 e inoltre gl'insegnamenti, appartenenti alla Facoltà di giurisprudenza, indicati ai numeri 26 e 27 dell'art. 21.

Gli studenti della Facoltà di scienze, che abbiano regolarmente seguito tali corsi e superato i relativi esami, potranno ottenere un attestato ufficiale ».

Art. 33 (già 37). — È sostituito dal seguente:

« Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Scuola, deve, per essere ammesso all'esame di diploma in farmacia, seguire i corsi e superare gli esami in almeno 9 materie, scelte fra quelle indicate nell'art. 31 ai numeri da 1 a 9, e quelle elencate nell'art. 26 ai numeri 16, 22, 23, 25 e 27, e seguire inoltre 4 corsi d'esercitazioni di analisi chimica, di chimica farmaceutica, di farmacognosia e di botanica e superare le relative prove pratiche ».

Art. 34 (già 38). — È sostituito dal seguente:

« Nell'ultimo biennio gli aspiranti al diploma in farmacia debbono esercitarsi nella pratica farmaceutica presso una farmacia scelta nell'elenco di quelle autorizzate dalla Scuola.

All'inizio del periodo di pratica essi devono notificare alla segreteria dell'Università la farmacia scelta a tale scopo.

Il tempo complessivo della pratica farmaceutica è di dodici mesi; ciò deve risultare da attestazione rilasciata dal direttore della farmacia, presso la quale lo studente ha compiuta la pratica ».

Art. 35 (già 39). — È sostituito dal seguente:

« I laureati in chimica, in chimica industriale e in ingegneria chimica sono ammessi al quarto anno per il corso di diploma in farmacia.

I laureati in fisica, in scienze naturali, in medicina e chirurgia, in agraria, in medicina veterinaria e coloro che sono provvisti di lauree miste possono essere ammessi al terzo anno per il corso di diploma in farmacia.

In ogni caso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica, conseguito almeno tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 59. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1680.

REGIO DECRETO 17 luglio 1931, n. 1373.

Revoca dell'autonomia scolastica al comune di Casoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda con la quale il podestà di Casoria chiede che l'amministrazione di quelle scuole elementari sia assunta dal Consiglio scolastico regionale della Campania;

Visti gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1482;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1931 è revocata l'autonomia scolastica al comune di Casoria; di conseguenza, a decorrere dalla data suindicata, l'amministrazione di quelle scuole elementari è assunta dal Consiglio scolastico regionale della Campania.

Art. 2.

È approvato in L. 124.187,90 il contributo scolastico che il comune di Casoria della provincia di Napoli deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione del citato art. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, a decorrere dal 1° luglio 1931, salvo rettifica del contributo medesimo in seguito all'approvazione del conto consuntivo del 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 60. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1681.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1931, n. 1400.

Organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1931-32.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513;

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, riguardante l'ordinamento della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 1° giugno 1931, n. 661, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1931-32;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto urgente e necessario fissare i ruoli del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1931-32, ruoli che per ragioni contingenti non furono stabiliti con la citata legge di bilancio 1° giugno 1931, giusta quanto prescrive l'art. 40 della legge 6 gennaio 1931, n. 98;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli organici del personale militare della Regia aeronautica, per l'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti in conformità della annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per l'aeronautica e per le finanze.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1931 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 87. — FERZI.

Organici per l'esercizio finanziario 1931-32.

ARMA AERONAUTICA.

Ruolo naviganti.

Grado	Organico
3° Generale di squadra	1
4° Generale di divisione	5
5° Generale di brigata	10
6° Colonnelli	39
7° Tenenti colonnelli	97
8° Maggiori	94
9° Capitani	400
10° e 11° Subalterni	600
Totale	1246

Ruolo servizi.

Grado	Organico
6° Colonnelli	6
7° Tenenti colonnelli	18
8° Maggiori	16
9° Capitani	159
10° e 11° Subalterni	202 (a)
Totale	401

(a) Non compresi i maestri di scherma ed il maestro direttore di banda che ricoprono esclusivamente il grado di sottotenente.

Ruolo specialisti (1).

Grado	Organico
9° Capitani	20
10° e 11° Subalterni	91
Totale	111

(1) Sono suddivisi per grado e per categoria come segue:

Categoria	Capitani	Subalterni
motoristi	3	11
montatori	2	10
armieri-artificieri	2	11
radio-aerologisti	3	11
elettricisti	3	11
fotografi	1	9
automobilisti	6	28
Totale	20	91

CORPO DEL GENIO AERONAUTICO.

Ruolo ingegneri.

Grado	Organico
4° Tenente generale del Genio	1
5° Maggiore generale del Genio	1
6° Colonnelli	9
7° Tenenti colonnelli	21
8° Maggiori	16
9° Capitani	72
10° e 11° Subalterni	45
Totale	165

Ruolo assistenti tecnici.

Grado	Organico
9° Capitani	8
10° e 11° Subalterni	14
Totale	22

CORPO DI COMMISSARIATO.

Ruolo commissari.

Grado	Organico
5° Maggiore generale commissario	1
6° Colonnelli	2
7° Tenenti colonnelli	14
8° Maggiori	18
9° Capitani	48
10° e 11° Subalterni	70
Totale	148

Ruolo amministrazione.

Grado	Organico
9° Capitani	25
10° e 11° Subalterni	45
Totale	70

SOTTUFFICIALI E TRUPPA.

GRADO	FORZA			Totale
	Arma aeronautica		Genio aeronautico	
	Combattenti	Specializzati	Specializzati	
SOTTUFFICIALI.				
Marescialli 1 ^a classe .	65	216	8	289
Id. 2 ^a classe .	75	265	12	352
Id. 3 ^a classe .	116	396	19	531
Sergenti maggiori . .	198	634	26	858
Sergenti	866 (1)	1077	45	1988
<i>Totale...</i>	1320	2588	110	4018
TRUPPA.				
Primi avieri	50	2042	—	2092
Avieri scelti	150	3811	—	3961
Avieri	150	11305	—	11455
<i>Totale...</i>	350	17758	—	18108

(1) In parte possono essere non di carriera.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:
BALBO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 1682.

REGIO DECRETO 25 giugno 1931, n. 1375.

Annullamento dei contributi scolastici dovuti dai cessati comuni di Candelara, Fiorenzuola di Focara, Ginestreto, Novilara e Pozzo Alto in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2746, col quale furono stabiliti i contributi scolastici suppletivi dovuti dai comuni delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro Urbino, per il quinquennio 1° aprile 1925 - 31 marzo 1930, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto che a carico dei comuni di Candelara, Fiorenzuola di Focara, Ginestreto, Novilara e Pozzo Alto furono rispettivamente liquidate le annue somme di L. 2400, L. 2000, L. 1200, L. 1200 e L. 1200;

Veduto il R. decreto 25 febbraio 1929, n. 285, col quale gli enti predetti furono aggregati al comune di Pesaro;

Considerato che, in conseguenza della citata variazione territoriale, gl'insegnanti elementari degli enti stessi passarono alla diretta dipendenza del comune di Pesaro a decorrere dal 1° agosto 1929;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° agosto 1929 sono annullati, nell'elenco annesso al R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2746, i contributi annui di L. 2400, L. 2000, L. 1200, L. 1200, L. 1200 rispettivamente liquidati a carico dei cessati comuni di Candelara, Fiorenzuola di Focara, Ginestreto, Novilara e Pozzo Alto in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 62. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1683.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1931, n. 1378.

Dichiarazione di « edizione nazionale » della pubblicazione delle opere di Ugo Foscolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuto che si è costituito con sede in Firenze, in via San Gallo, n. 33, un Comitato presieduto dall'on. prof. Vittorio Cian, senatore del Regno, con lo scopo di curare un'edizione completa di tutte le opere di Ugo Foscolo;

Considerato che l'iniziativa merita ogni incoraggiamento, in quanto rappresenta doveroso tributo alla memoria del Poeta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La pubblicazione di tutte le opere di Ugo Foscolo, da farsi a cura ed a spese dell'apposito Comitato che si è costituito in Firenze, è dichiarata « edizione nazionale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 65. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1684.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1931, n. 1380.

Modifiche allo statuto della Regia università di Parma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della R. Università di Parma, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1772;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Università predetta;

Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della R. Università di Parma, approvato e modificato con i Regi decreti sopracitati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 2. — L'ultimo comma è così modificato:

« A ciascun insegnamento vengono assegnate, di regola, tre ore settimanali in tre giorni distinti, non computando tra esse le ore destinate ad esercitazioni di gabinetto e di laboratorio ».

Art. 23. — E' così rettificato:

« Tutti gl'insegnamenti sono annuali, ad eccezione di quelli di diritto romano, di diritto civile, di diritto e procedura penale, di diritto amministrativo, di diritto commerciale e di storia del diritto italiano, che sono biennali ».

Art. 35. — All'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la durata dell'insegnamento di « anatomia umana normale e sistematica », di cui al n. 5, è ridotta da « triennale » a « biennale »;

b) la durata dell'insegnamento di « clinica ostetrico-ginecologica », di cui al n. 21, è ridotta da « biennale » ad « annuale »;

c) le denominazioni degl'insegnamenti di: « clinica medica generale », di cui al n. 16, e di « clinica chirurgica », di cui al n. 18, sono modificate, rispettivamente, in: « clinica medica generale e semeiotica », e « clinica chirurgica generale e semeiotica »;

d) gl'insegnamenti di « semeiotica medica », di cui al n. 15, di « semeiotica chirurgica », di cui al n. 17, e di « urologia », di cui al n. 32, sono soppressi e sono in conseguenza modificati i numeri di indicazione degl'insegnamenti dal n. 16 in poi.

Art. 37. — Il numero minimo delle materie, in cui lo studente deve prendere iscrizione e superare gli esami per essere ammesso agli esami di laurea, è ridotto da « 23 » a « 22 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 67. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1685.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 ottobre 1931, n. 1405.

Nuova concessione di temporanea importazione relativa all'olio di oliva lampante.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Comitato consultivo istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato con R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1ª annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
Olio di oliva lampante (per un quantitativo massimo di q.li 5000 annui)	Per la fabbricazione del sapone	Kg. 100	un anno

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per la esecuzione della concessione prevista dall'articolo precedente.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAL.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 92. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1686.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 ottobre 1931, n. 1404.
Nuove concessioni di temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Comitato consultivo istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato con R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1^a annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
Gomma in foglia segata a più colori	Per la fabbricazione di palloncini (concessione provvisoria valevole fino al 15 novembre 1933)	Illimitata	6 mesi
Mandorle con guscio e senza guscio	Per essere selezionate e calibrate (concessione provvisoria valevole fino al 15 febbraio 1932)	Kg. 100	6 mesi
Stagno e sue leghe in pani e rottami	Per la fabbricazione di oggetti diversi e la trasformazione in prodotti chimici	» 100	1 anno
Solfato di bario	Per la fabbricazione di carta patinata	» 100	1 anno
Gomma elastica o guttaperca greggie	Per la fabbricazione di oggetti diversi	» 100	1 anno
Juta greggia	Per la fabbricazione di tessuti, anche in oggetti cuciti (sacchi, sacconi, copertoni, ecc.)	» 100	1 anno

Art. 2.

La temporanea importazione di materiali metallici, già concessa per altre lavorazioni, è estesa alla fabbricazione di ruote libere per biciclette.

Quantità minima ammessa all'importazione temporanea: Kg. 100.

Termine massimo per la riesportazione: 2 anni.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per la esecuzione delle concessioni previste dagli articoli precedenti.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAL.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO,

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 91. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1687.

REGIO DECRETO 1^o ottobre 1931, n. 1379.

Modifiche allo statuto della Regia università di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della R. Università di Palermo, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240, 31 ottobre 1929, n. 2477, e 30 ottobre 1930, n. 1844;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Università predetta;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della R. Università di Palermo, approvato e modificato con i Regi decreti sopra citati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 18. — Il terzo comma è così modificato:

« Tanto per le lezioni che per le esercitazioni occorrerà la firma di frequenza, rilasciata dal professore titolare sul libretto d'iscrizione, che dovrà essergli presentato personalmente dallo studente ».

Art. 84. — Nel secondo comma, dopo le parole « L'esame di laurea » è inserita la frase « fermo il disposto dell'articolo 25, ».

Art. 86. — E aggiunto il seguente comma:

« Gli iscritti già in possesso di una certa esperienza clinica, documentata soprattutto dai posti occupati, possono, secondo il parere della Facoltà medico-chirurgica, ottenere un'abbreviazione di corso: devono però presentarsi a tutti gli esami ed averli superati per essere ammessi a conseguire il diploma ».

Art. 87. — Sono apportate le seguenti modifiche:

a) Pindicazione dell'insegnamento di « Batteriologia in rapporto con l'ostetricia e la ginecologia » è rettificata in « Batteriologia in rapporto con l'ostetricia e con la ginecologia »;

b) dopo l'insegnamento di « Ostetricia legale e sociale » sono inseriti quelli di:

« Malattie oculari del neonato di origine ostetrica »;
« Allattamento ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 66. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1688.

REGIO DECRETO 10 settembre 1931, n. 1362.

Abolizione delle zone di servitù militari intorno all'ex polveriera di presidio di Bardonecchia.

N. 1362. R. decreto 10 settembre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, sono abolite le zone di servitù militari intorno alla ex polveriera di presidio di Bardonecchia.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1931 - Anno X

Numero di pubblicazione 1689.

REGIO DECRETO 17 settembre 1931, n. 1363.

Approvazione del nuovo statuto della Colonia marina scolastica di Scauri.

N. 1363. R. decreto 17 settembre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Colonia marina scolastica di Scauri (Minturno).

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1931 - Anno X

Numero di pubblicazione 1690.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1931, n. 1366.

Modificazione dell'art. 7 dello statuto dell'Istituto nazionale di ottica in Firenze.

N. 1366. R. decreto 1° ottobre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene modificato l'art. 7 dello statuto dell'Istituto nazionale di ottica in Firenze, approvato con R. decreto 18 luglio 1930, n. 1224.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1931 - Anno X

Numero di pubblicazione 1691.

REGIO DECRETO 25 giugno 1931, n. 1374.

Fissazione dei contributi scolastici dei comuni di Chiaverano e di Cascinette d'Ivrea.

N. 1374. R. decreto 25 giugno 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici che i comuni di Chiaverano e Cascinette d'Ivrea, della provincia di Aosta, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono stabiliti rispettivamente in L. 5257,75 e L. 1015,02 a decorrere dal 1° gennaio 1930.

Visto, i Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1931 - Anno X

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1931.

Proroga della straordinaria gestione degli Ospedali civili di Ceneda e Serravalle (Vittorio Veneto).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 14 giugno u. s., col quale venne prorogato fino al 30 settembre p. p. il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione degli Ospedali civili di Ceneda e di Serravalle in comune di Vittorio Veneto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine suaccennato;

Vista la proposta del prefetto di Treviso;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 dicembre p. v.

Il prefetto di Treviso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 novembre 1931 - Anno X

p. Il Ministro: ARPINATI.

(8748)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1931.

Istituzione di una Regia agenzia consolare in Esquel (Argentina).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E istituita una Regia agenzia consolare in Esquel (Chubut) alla dipendenza del Regio consolato in La Plata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1931 - Anno IX

p. Il Ministro: FANI.

(8747)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Abram di Giovanni, nato a Muggia il 20 gennaio 1898 e residente a Premenzano, 152, è restituito nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Albino di Giovanni, nato il 9 marzo 1908, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7656)

N. 11419-3.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eugenio Abram di Giovanni, nato a Muggia il 3 novembre 1891 e residente a Premenzano, 295, è restituito nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosa Abram nata Srelz di Giuseppe, nata il 16 aprile 1896; moglie;
2. Apollinio di Eugenio, nato il 5 aprile 1915, figlio;
3. Desiderio di Eugenio, nato l'11 aprile 1920, figlio;
4. Giulio di Eugenio, nato il 13 maggio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7657)

N. 11419-4.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale

5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Abram fu Antonio, nato a Capodistria il 28 gennaio 1903 e residente a Vanisella n. 45, è restituito nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigia Abram nata Novel di Giuseppe, nata il 6 novembre 1905, moglie;
2. Egidio di Carlo, nato il 6 marzo 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7658)

N. 11419-5.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Sebastiano Ambrosich di Antonio, nato a Muggia il 24 novembre 1900 e residente a Muggia n. 21, è restituito nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Ambrosich nata Demarelli di Domenico, nata il 13 novembre 1898, moglie;
2. Vallj di Sebastiano, nata il 20 ottobre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO

(7659)

N. 11419-6.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta :

Il cognome del sig. Giovanni Andreassich di Andrea, nato a Piedimonte il 20 marzo 1877 e residente a Farnei, 587, è restituito nella forma italiana di « Andreassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari :

1. Barbara di Giovanni, nata il 30 febbraio 1908, figlia ;
2. Antonio di Giovanni, nato il 28 agosto 1910, figlio ;
3. Sebastiano di Giovanni, nato il 12 maggio 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto : PORRO.

(7660)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 ;

Decreta :

Il cognome del sig. Giovanni Andreassich di Giuseppe, nato a Piedimonte il 20 agosto 1870 e residente a Badica n. 35, è restituito nella forma italiana di « Andreassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari :

Anna Andreassich nata Lucach di Antonio, nata il 25 luglio 1886, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto : PORRO.

(7661)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 ;

Decreta :

Il cognome del sig. Lorenzo Andreassich di Giacomo, nato a San Sergio il 13 aprile 1894 e residente a Stramare, 602, è restituito nella forma italiana di « Andreassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto : PORRO.

(7662)

N. 11419-8.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 ;

Decreta :

Il cognome della signora Giorgia Bellina ved. Antonsich di Vittorio, nata a Muggia l'8 novembre 1896 e residente a Muggia n. 86, è restituito nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari :

1. Arturo fu Pietro, nato il 30 aprile 1912, figlio ;
2. Italo fu Pietro, nato il 30 gennaio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto : PORRO.

(7663)

N. 11419-9.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 ;

Decreta :

Il cognome del sig. Nicolò Antonsich di Bernardo, nato a Muggia l'11 aprile 1860 e residente a Muggia, 393, è restituito nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari :

1. Maria Antonsich nata Camuffo di Vincenzo, nata il 29 giugno 1861, moglie ;
2. Erminio di Nicolò, nato il 1° ottobre 1887, figlio ;
3. Vincenza di Nicolò, nata il 6 settembre 1895, figlia ;
4. Amelia di Nicolò, nata l'11 luglio 1901, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7664)

N. 11419-10.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonsich Antonio di Gregorio, nato a Muggia il 6 dicembre 1887 e residente a Stramare n. 14, è restituito nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosina Antonsich nata Felician di Antonio, nata l'8 gennaio 1888, moglie;
2. Erminio di Antonio, nato il 26 maggio 1910, figlio;
3. Antonio di Antonio, nato il 3 ottobre 1912, figlio;
4. Giuseppe di Antonio, nato il 7 dicembre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7665)

N. 11419-12.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Agostino Auber di Giuseppe, nato a Muggia il 6 agosto 1900 e residente a Rabuiese n. 141, è restituito nella forma italiana di « Alberi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Auber nata Eller di Giovanni, nata il 3 ottobre 1903, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7666)

N. 11419-13.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Auber di Andrea, nato a Muggia il 17 aprile 1881 e residente a Premenzano n. 155, è restituito nella forma italiana di « Alberi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Auber nata Andreuzzi di Giuseppe, nata il 17 novembre 1887, moglie;
2. Maria di Antonio, nata il 9 settembre 1907, figlia;
3. Cristina di Antonio, nata il 4 maggio 1913, figlia;
4. Guglielmo di Antonio, nato il 24 settembre 1916, figlio;
5. Lorenzo di Antonio, nato il 30 gennaio 1920, figlio;
6. Narcisa di Antonio, nata il 30 maggio 1923, figlia;
7. Nevia di Antonio, nata il 5 maggio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7667)

N. 11419-14.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Auber di Giovanni, nato a Muggia il 5 giugno 1859 e residente a Zaule n. 612, è restituito nella forma italiana di « Alberi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7668)

N. 11419-15.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale

5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Auber di Rocco, nato a Muggia il 26 marzo 1876 e residente a Rabuiese n. 141, è restituito nella forma italiana di « Alberi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Auber nata Betoeh di Giacomo, nata il 27 ottobre 1877, moglie;
2. Anna di Giuseppe, nata il 6 febbraio 1907, figlia;
3. Giuseppina di Giuseppe, nata il 14 agosto 1909, figlia;
4. Lucia di Giuseppe, nata il 9 gennaio 1911, figlia;
5. Cecilia di Giuseppe, nata il 31 marzo 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7669)

N. 11419-16.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Elio Babich di Giovanni, nato a Muggia l'11 settembre 1906 e residente a Muggia, 311, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Alcide di Giovanni, nato il 18 settembre 1909, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7670)

N. 11419-17.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Agostino Babich di Antonio, nato a Muggia il 28 agosto 1887 e residente a Grisa n. 525, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Babich nata Pizzamus di Giovanni, nata il 25 settembre 1893, moglie;
2. Babich Augusto di Agostino, nato il 29 novembre 1913, figlio;
3. Babich Diego di Agostino, nato il 12 novembre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7671)

N. 11419-18.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Babich di Andrea, nato a Muggia il 20 giugno 1881 e residente a Stramare n. 13, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Babich nata Miclaucich di Matteo, nata il 15 dicembre 1889, moglie;
2. Alfredo di Giacomo, nato il 6 aprile 1910, figlio;
3. Valeriano di Giacomo, nato il 16 luglio 1911, figlio;
4. Roberto di Giacomo, nato il 23 novembre 1914, figlio;
5. Giuseppe di Giacomo, nato il 16 febbraio 1918, figlio;
6. Luciano di Giacomo nato l'11 febbraio 1921, figlio;
7. Giuseppe di Andrea, nato il 23 marzo 1875, fratello;
8. Silvano di Giacomo, nato il 23 aprile 1925, figlio;
9. Settimo di Giacomo, nato il 16 marzo 1923, figlio;
10. Fioretta di Giacomo, nata il 29 gennaio 1927, figlia;
11. Amelia di Giacomo, nata il 16 dicembre 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7672)

N. 11419-19.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale

5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Babich di Antonio, nato a Muggia il 4 dicembre 1892 e residente a Ligon n. 173, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Babich nata Marassich di Antonio, nata il 20 ottobre 1893, moglie;
2. Marino di Antonio, nato il 7 dicembre 1914, figlio;
3. Dora di Antonio, nata l'11 marzo 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7673)

N. 11419-20.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Babich di Antonio, nato a Muggia l'8 ottobre 1874 e residente a Ligon, 164, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Babich nata Fait di Antonio, nata il 4 settembre 1873, moglie;
2. Floriana di Antonio, nata l'8 gennaio 1909, figlia;
3. Ines di Antonio, nata il 6 novembre 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7674)

N. 11419-21.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Antonia Vegliach ved. Babich di Giuseppe, nata a Valdimorasa l'11 gennaio 1866 e residente a Grisa, 529, sono restituiti nella forma italiana di « Veglia » e « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonio fu Antonio, nato il 21 dicembre 1890, figlio;
2. Mario fu Antonio, nato il 4 gennaio 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7675)

N. 11419-22.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Babich di Bortolo, nato a Muggia il 21 gennaio 1870 e residente a Ligon, 173, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Floriana Babich nata Fontanot di Giuseppe, nata il 18 luglio 1872, moglie;
2. Ida di Antonio, nata l'8 marzo 1905, figlia;
3. Natale di Antonio, 23 dicembre 1912, figlio;
4. Cesira di Antonio, nata il 17 dicembre, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7676)

N. 11419-23.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Babich di Giovanni, nato a Muggia il 27 maggio 1895 e residente a Muggia, 126, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Babich nata Pizzamus di Antonio, nata il 26 gennaio 1898, moglie;
2. Mario di Antonio, nato il 9 novembre 1919, figlio;
3. Giordano di Antonio, nato il 3 dicembre 1920, figlio;
4. Spartaco di Antonio, nato il 10 giugno 1925, figlio;
5. Ferruccio di Antonio, nato il 31 marzo 1927, figlio;
6. Francesca di Antonio, nata il 17 dicembre 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7677)

N. 11419-24.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Babich di Giovanni, nato a Muggia il 13 marzo 1870 e residente a Fontanella, 391, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Babich nata Iacaz di Matteo, nata il 26 dicembre 1883, moglie;
2. Pietro di Antonio, nato il 5 aprile 1923, figlio;
3. Giuseppe di Antonio, nato il 19 marzo 1902, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7678)

N. 11419-25.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Babich di Giovanni, nato a Muggia il 13 novembre 1882 e residente a Farnei, 687, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Orsola Babich nata Gregorich di Giuseppe, nata il 21 ottobre 1885, moglie;
2. Celestino di Antonio, nato il 13 aprile 1910, figlio;
3. Silvia di Antonio, nata il 3 settembre 1913, figlia;
4. Zita di Antonio, nata l'8 febbraio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7679)

N. 11419-26.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Babich di Antonio, nato a Muggia il 23 ottobre 1877 e residente a Ligon, 379, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Babich nata Rebez di Giovanni, nata il 20 maggio 1882, moglie;
2. Antonio di Giovanni, nato il 4 novembre 1906, figlio;
3. Giovanni di Giovanni, nato il 7 novembre 1907, figlio;
4. Maria di Giovanni, nata il 20 giugno 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7680)

N. 11419-27.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Babich di Matteo, nato a Umago l'8 marzo 1891 e residente a Stramare, 605, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosina Babich nata Vesnaver di Giorgio, nata il 2 gennaio 1897, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 1° gennaio 1919, figlio;
3. Erminia di Giuseppe, nata il 1° agosto 1920, figlia;
4. Antonio di Giuseppe, nato il 24 gennaio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7681)

N. 11419-28.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nazario Babich di Giovanni, nato a Capodistria il 16 febbraio 1876 e residente a Muggia, 674, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Babich nata Pizzamus fu Antonio, nata il 27 ottobre 1882, moglie;
2. Antonio di Nazario, nato il 20 aprile 1904, figlio;
3. Angela di Nazario, nata il 19 aprile 1906, figlia;
4. Antonia di Nazario, nata il 26 gennaio 1909, figlia;
5. Iolanda di Nazario, nata il 17 gennaio 1913, figlia;
6. Renato di Nazario, nato il 15 novembre 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7682)

N. 11419-29.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bonifaccio Babich di Giuseppe, nato a Muggia l'11 aprile 1901 e residente a Rabuiese, 127, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Bertoch in Babich di Giovanni, nata il 19 maggio 1900, moglie;
2. Erminia di Bonifaccio, nata l'11 agosto 1921, figlia;
3. Bruna di Bonifaccio, nata il 1° aprile 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7683)

N. 11419-30.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Babich di Antonio, nato a Maresego il 21 giugno 1883 e residente a San Bartolomeo, 151, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Babich nata Umer di Giuseppe, nata il 22 novembre 1888, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 1° aprile 1919, figlio;
3. Carlo di Giuseppe, nato il 30 giugno 1921, figlio;
4. Paolo di Giuseppe, nato il 21 giugno 1924, figlio;
5. Giovanna di Giuseppe, nata il 21 giugno 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7684)

N. 11419-31.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Babich di Antonio, nato a Ospio il 10 agosto 1856 e residente a Rabuiese, 127, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Babich nata Krovatin di Antonio, nata il 7 luglio 1876, moglie;
2. Enrico di Giuseppe, nato il 19 agosto 1905, figlio;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 17 aprile 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7685)

N. 11419-36.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Antonia Schvab ved. Babich di Giovanni, nata a Predloca il 31 gennaio 1887 e residente a Stramare, 603, sono restituiti nella forma italiana di « Svevo » e « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Stefania Babich fu Antonio, nata il 27 febbraio 1914, figlia;
2. Francesco Babich fu Antonio, nato il 1° febbraio 1921, figlio;
3. Guerrino Babich fu Antonio, nato il 9 giugno 1923, figlio;
4. Gilda Babich fu Antonio, nata il 9 giugno 1923, figlia;
5. Natale Schvab di Antonia, nato il 12 aprile 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7690)

N. 11419-37.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926 il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Babich di Antonio, nato a Muggia il 4 ottobre 1895 e residente a Zaule, 169, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Babich nata Bembich di Giovanni, nata il 22 ottobre 1894, moglie;
2. Ruggero di Giuseppe, nato il 7 novembre 1921, figlio;
3. Giuseppina di Giuseppe, nata il 20 marzo 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7691)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE
AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del 16 novembre 1931-X, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre 1931, n. 261, contenente modificazioni al R. decreto-legge 31 marzo 1930, n. 438, convertito nella legge 18 luglio 1930, n. 1089, che disciplina la produzione ed il commercio dell'essenza di bergamotto.

(8768)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del 17 novembre 1931-X, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 587, portante modifiche al R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, sulla esportazione del riso.

(8769)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica.

Nel comunicato pubblicato a pagina 5178 della *Gazzetta Ufficiale*, in data 23 ottobre 1931, n. 246, concernente l'autorizzazione a promuovere la II Fiera nazionale dell'artigianato in Firenze, la data del decreto di S. E. il Capo del Governo autorizzante la Fiera stessa erroneamente indicata in « 17 febbraio 1931-IX », va rettificata in « 17 settembre 1931-IX ».

(8758)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.
(1ª pubblicazione). Elenco n. 77.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 668. — Data: 13 gennaio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Traina Tommaso per conto del Collegio Maria Prizzi — Titoli del Debito pubblico: un certificato di usufrutto — Rendita: L. 59,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1925.

Al termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimirà di nessun valore.

Roma, 14 novembre 1931 - Anno X.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(8759)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 27 ottobre 1931 è stato rilasciato l'exequatur al signor Ahmet Vahit bey, vice console della Repubblica di Turchia a Bari.

(8753)

In data 22 ottobre 1931 è stato rilasciato un nuovo exequatur al signor Edward William Paget Thurstan, console generale di S. M. Britannica a Genova con giurisdizione sulle provincie di Genova, Imperia, Savona e Spezia, nonché sul comune di Licciana.

(8754)

In data 22 ottobre 1931 è stato rilasciato l'exequatur al signor Andrea Papadakis, console generale di Grecia a Milano.

(8755)

In data 22 ottobre 1931 è stato rilasciato l'exequatur al signor Giuseppe Serra, console generale onorario d'Austria a Napoli con giurisdizione sulle provincie di Avellino, Benevento, Napoli, Salerno, Matera, Potenza, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Campobasso.

(8756)

In data 5 novembre 1931 è stato rilasciato l'exequatur al signor Robert C. Mc. Cloud, vice console degli Stati Uniti d'America a Torino.

(8757)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 5 ottobre 1931, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Barbero dott. Vincenzo a segretario del Sindacato provinciale fascista dei medici di Cuneo.

Benzoni dott. Giuseppe a segretario del Sindacato provinciale fascista dei veterinari di Sassari.

Gasparetto cav. dott. Ettore a segretario del Sindacato provinciale fascista dei veterinari di Padova.

De Nicola Borrillo Enrichetta a segretaria del Sindacato provinciale fascista delle levatrici di Benevento.

Barraco De Filippi Nunzia a segretaria del Sindacato provinciale fascista delle levatrici di Trapani.

Panella Maria a segretaria del Sindacato provinciale fascista delle levatrici di Aquila.

Sebastiani Anna Maria a segretaria del Sindacato provinciale fascista delle levatrici di Cuneo.

De Bene Clotilde a segretaria del Sindacato provinciale fascista delle levatrici di Nuoro.

Palmi Calamai Velia a segretaria del Sindacato provinciale fascista delle levatrici di Macerata.

Minetti Cabrini Dirce a segretaria del Sindacato provinciale fascista delle levatrici di Brescia.

D'Angelo Giuseppina a segretaria del Sindacato provinciale fascista delle levatrici di Catania.

Prunelli Edvige a segretaria del Sindacato provinciale fascista delle levatrici di Ascoli.

Barbieri Gina a segretaria del Sindacato provinciale fascista delle levatrici di Firenze.

Lombardo gr. avv. Emanuele a segretario del Sindacato provinciale fascista degli avvocati e procuratori di Modica.

Castellari geom. Gino a segretario del Sindacato provinciale fascista dei geometri di Bologna.

Bressi geom. Giacomo a segretario del Sindacato provinciale fascista dei geometri di Cuneo.

D'Amanzo geom. Alberto a segretario del Sindacato provinciale fascista dei geometri di Lecce.

Greco cav. uff. geom. Francesco a segretario del Sindacato provinciale fascista dei geometri di Cosenza.

Vogliano geom. Ferruccio a segretario del Sindacato provinciale fascista dei geometri di Aosta.

Castelli cav. avv. Benedetto a segretario del Sindacato provinciale fascista degli avvocati e procuratori di Massa Carrara.

Gabasio on. avv. Camillo a segretario del Sindacato provinciale fascista degli avvocati e procuratori di Vercelli.

Anselmo avv. Francesco Alfredo a segretario del Sindacato provinciale fascista degli avvocati e procuratori di Ivrea.

Castiglia prof. avv. Tommaso Antonio a segretario del Sindacato provinciale fascista degli avvocati e procuratori di Sassari.

Borsalino on. sen. Teresio a presidente dell'Unione industriale fascista della provincia di Alessandria.

Pelleri ing. Cesare a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Arezzo.

Girani cav. uff. Giuseppe a vice presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Roma.

(8763)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale denominata « Fratta ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 1° settembre 1931-IX, n. 174, la Società anonima Fonti Romane della Fratta è autorizzata a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Fratta » l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente della Fratta in Bertinoro (Forlì).

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie analoghe per forma, colore, capacità alle comuni bottiglie per acque minerali da tavola. La chiusura delle bottiglie è fatta con sugheri e capsule di stagno.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette a fondo bianco delle dimensioni di mm. 244 per 150, inquadrata da una filettatura nera che divide l'etichetta stessa in un bordo superiore (alto mm. 18) e in tre sezioni verticali (mm. 130 per 78). Il bordo superiore porta impresso a grandi caratteri la dicitura « Fonti Romane della Fratta ». Delle tre sezioni verticali, la centrale è a fondo verde scuro e presenta nella metà superiore la denominazione dell'acqua e la sede della sorgente. Nella metà inferiore una figura rappresentante una fontana che versa acqua in due anfore. Vi sono ancora delle iscrizioni in latino ed alcuni dati riferentisi alla sorgente. La sezione sinistra porta impresse le principali indicazioni dell'acqua, nelle tre lingue: italiana, francese e spagnola, e inferiormente gli estremi del decreto del Ministro autorizzante la vendita. La sezione di destra presenta i risultati dell'analisi chimica e batteriologica e di modo di usare l'acqua; il tutto conforme all'esemplare allegato.

(8765)

MUGNOZZA GIUSEPPE, direttore

ROSSI ENRICO, gerente

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.